

COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.
- Art. 2 - Ambito di applicazione.
- Art. 3 - Quadro di riferimento normativo.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Capo I - Principi generali ed organizzazione

- Art. 4 - Criteri generali di organizzazione ed individuazione delle aree.
- Art. 5 - Il Segretario Comunale.
- Art. 6 - Individuazione dei responsabili di servizio.

TITOLO III - L'ATTIVITA'

- Art. 7 - Le determinazioni.

TITOLO IV - LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Capo I - La dotazione organica

- Art. 8 - Dotazione organica.
- Art. 9 - Attribuzione temporanea di mansioni superiori.

TITOLO V - L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI

Capo I - Ammissione agli impieghi

- Art. 10 - Contenuto.
- Art. 11 - Modalità di accesso - Requisiti generali.
- Art. 12 - Riserva dei posti al personale interno.
- Art. 13 - Copertura dei posti.
- Art. 14 - Commissione esaminatrice.

Capo II – Concorso pubblico per titoli ed esami

Sezione I - Disposizioni Generali

- Art. 15 - Bando di concorso
- Art. 16 - Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità.
- Art. 17 - Documenti da allegare alla domanda.
- Art. 18 - Diffusione del bando.
- Art. 19 - Riapertura del termine e revoca del concorso.
- Art. 20 - Ammissione ed esclusione dal concorso.
- Art. 21 - Lavori della Commissione esaminatrice.
- Art. 22 - Funzionamento della Commissione esaminatrice.
- Art. 23 - Segretario della Commissione.

Sezione II - Valutazione dei titoli e degli esami

- Art. 24 - Punteggio.
- Art. 25 - Valutazione dei titoli.
- Art. 26 - Valutazione dei titoli di studio.
- Art. 27 - Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare.
- Art. 28 - Valutazione dei titoli vari.
- Art. 29 - Valutazione delle prove di esame.

Sezione III - Prove d'esame.

- Art. 30 - Svolgimento, diario e durata delle prove d'esame.
- Art. 31 - Prova scritta.
- Art. 32 - Prova orale.

Sezione IV - Svolgimento delle prove, formazione della graduatoria di merito ed assunzione in servizio.

Art. 33 - Prove scritte. Modalità di svolgimento.

Art. 34 - Prove scritte. Adempimenti dei concorrenti e della Commissione.

Art. 35 - Prova orale.

Art. 36 - Formazione, approvazione ed efficacia della graduatoria di merito.

Art. 37 - Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali.

Art. 38 - Assunzione in servizio.

Art. 39 - Contratto individuale di lavoro.

Capo III – Concorso pubblico per soli esami.

Sezione I - Disposizioni Generali.

Art. 40 - Bando di concorso.

Art. 41 - Domanda di ammissione al concorso, termini, modalità, documenti da allegare, diffusione del bando, riapertura del termine, revoca del concorso ed ammissione ed esclusione dal concorso.

Art. 42 - Lavori della Commissione esaminatrice.

Art. 43 - Funzionamento della Commissione esaminatrice e segretario della Commissione.

Sezione II - Valutazione degli esami.

Art. 44 - Valutazione delle prove di esame. Punteggio.

Art. 45 - Svolgimento, diario e durata delle prove d'esame.

Art. 46 - Prova scritta ed orale.

Art. 47 - Svolgimento delle prove, formazione della graduatoria di merito ed assunzione in servizio.

Capo IV – Concorso pubblico per soli titoli.

Sezione I - Disposizioni Generali.

Art. 48 - Bando di concorso.

Art. 49 - Domanda di ammissione al concorso, termini, modalità, documenti da allegare, diffusione del bando, riapertura del termine, revoca del concorso ed ammissione ed esclusione dal concorso.

Art. 50 - Lavori della Commissione esaminatrice.

Art. 51 - Funzionamento della Commissione esaminatrice e segretario della Commissione.

Sezione II - Valutazione dei titoli.

Art. 52 - Valutazione dei titoli.

Art. 53 - Valutazione dei titoli di studio.

Art. 54 - Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare.

Art. 55 - Valutazione dei titoli vari.

Sezione III - Formazione della graduatoria di merito ed assunzione in servizio.

Art. 56 - Formazione della graduatoria di merito ed assunzione in servizio.

Capo V – Assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della L. 28.02.1987, n. 56 e s.m.

Art. 57 - Modalità di svolgimento dell'assunzione.

Art. 58 - Prove pratiche attitudinali e sperimentazioni lavorative.
Modalità di svolgimento.

Capo VI - Selezioni interamente riservate al personale dipendente.

Art. 59 - Ambito di applicazione e modalità operative.

Art. 60 - Riapertura del termine, revoca della selezione ed ammissione ed esclusione dalla selezione.

Art. 61 - Lavori della Commissione esaminatrice.

Art. 62 - Funzionamento della Commissione esaminatrice e segretario della Commissione.

Art. 63 - Valutazione delle prove. Punteggio.

Art. 64 - Svolgimento, diario e durata delle prove d'esame.

Art. 65 - Prova scritta di tipo pratica e colloquio.

Art. 66 - Svolgimento delle prove, formazione della graduatoria di merito ed assunzione in servizio.

Capo VII - Rapporti di lavoro a tempo determinato

Art. 67 - Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

TITOLO VI - LA MOBILITÀ

Art. 68 - Mobilità esterna.

Art. 69 - Mobilità interna all'Ente.

Art. 70 - Mobilità volontaria e mobilità obbligatoria.

Art. 71 - Mobilità interna definitiva.

Art. 72 - Mobilità interna temporanea.

TITOLO VII - LE COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 73 - Contratti a tempo determinato.

Art. 74 - Conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato.

Art. 75 - Incompatibilità.

Art. 76 - Requisiti per il conferimento dell'incarico a tempo determinato.

Art. 77 - Stipulazione del contratto e suo contenuto.

Art. 78 - Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura dell'Ente.

Art. 79 - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Art. 80 - Procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

Art. 81 - Conferimento di incarichi a dipendenti da amministrazione pubblica.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 82 - Criteri di gestione delle risorse umane.

Art. 83 - Incentivazione e valutazione del personale.

Art. 84 - Piano occupazionale e delle assunzioni.

Art. 85 - Formazione del personale.

Art. 86 - Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi.

Art. 87 - Relazioni sindacali.

Art. 88 - Patrocinio legale.

Art. 89 - Delegazione trattante.

Art. 90 - Orario di lavoro.

Art. 91 - Responsabilità.

Art. 92 - I procedimenti disciplinari.

Art. 93 - Norme finali.

Art. 94 - Pubblicità del regolamento.

Art. 95 - Entrata in vigore.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento:

a) determina i principi fondamentali e le modalità operative di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e della sua appartenenza all'Unione di Comuni Basso Novarese;

b) specifica i servizi di competenza del Comune diversi da quelli passati sotto l'egida gestione della su menzionata Unione;

c) disciplina la dotazione organica in funzione dei servizi da gestirsi a livello comunale, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità selettive, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento:

a) trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente, di ruolo e non di ruolo;

b) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

2. Le norme del presente regolamento si integrano con le altre disposizioni regolamentari aventi attinenza con il personale o con particolari aspetti organizzativi e, in particolare, con le disposizioni primarie e secondarie relative alla disciplina del procedimento amministrativo nonché con le disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione ed ordinamento generale degli uffici e dei servizi adottato dall'Unione di Comuni di cui alla precedente art. 1, comma 1, lett. a).

Art. 3 - Quadro di riferimento normativo.

1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento, si applicano le disposizioni:

a) del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, contenute nel D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

b) sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, contenute nel D.lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;

c) sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, contenute nella L. 20.05.1970, n. 300 e s.m.i.;

d) sulla disciplina del rapporto di lavoro, contenute nel Codice Civile;

e) dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo;

f) di leggi inerenti la pubblica amministrazione in generale e gli Enti Locali in particolare.

2. Per l'interpretazione e l'applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del Codice Civile, con particolare riferimento alle norme richiamate nel comma precedente.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Capo I - Principi generali

Art. 4 - Criteri generali di organizzazione ed individuazione delle aree.

1. L'organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici è definita in ragione dell'appartenenza dell'Ente all'Unione di Comuni "Basso Novarese".

2. L'appartenenza alla suddetta Unione determina la gestione diretta da parte di quest'ultima di tutte le funzioni di competenza del Comune, ad eccezione di quelle afferenti ai servizi anagrafici, elettorali, di stato civile, leva militare, statistici, censimento, toponomastica, autocertificazione, giudici popolari, cimiteriali e di segreteria la cui titolarità rimane in capo a ciascun Comune costituente l'Unione.

3. Dei suddetti servizi, l'Unione ne cura, comunque, la fase gestionale e procedimentale, avvalendosi delle risorse, umane e strumentali, sue proprie e dei Comuni aderenti.

4. Pertanto, la struttura organizzativa è articolata in un'unica area, quella Amministrativa, a cui sono ascritti i servizi menzionati nel precedente comma 2.

5. Le variazioni inerenti l'articolazione delle aree così come individuate nel presente articolo sono disposte dalla Giunta nel rispetto delle compatibilità economiche dell'Ente, dei criteri generali fissati dal Consiglio e dalle prescrizioni in materia di obbligo di comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

Art. 5 - Il Segretario Comunale.

1. Il Segretario Comunale, nel prosieguo del Regolamento chiamato per brevità "Segretario", rappresenta il vertice dell'organizzazione burocratica comunale. Sono ad egli affidate le funzioni previste dalla Legge e dallo Statuto Comunale.

2. Il Segretario è titolare della responsabilità di gestione del personale ed è deputato, in quanto nominato dal Sindaco, alla Direzione Generale dell'Ente.

3. Il Sindaco può, con proprio provvedimento, assegnare al Segretario ulteriori responsabilità in caso ne rilevi le condizioni a livello organizzativo e previa accettazione del Segretario stesso.

Art. 5 - Il Vice Segretario Comunale.

1. Può essere istituita ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000 e dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale, la figura del Vicesegretario.

2. Il Vicesegretario del Comune svolge la funzione di Segretario del Comune ai sensi dell'art. 15 comma 3, del DPR N. 465/97, qualora quest'ultimo non sia nominato.

3. L'incarico di Vicesegretario è conferito dal Sindaco tramite apposito atto di nomina, previa delibera di Giunta Comunale.

4. Il requisito oggettivo necessario per la nomina a Vicesegretario è il possesso della laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti e comunque laurea occorrente per partecipare al concorso nazionale per Segretario Comunale.

5. Il Sindaco, per il conferimento dell'incarico delle funzioni di Vicesegretario può avvalersi, ai sensi dell'art. 5 c. 9 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012 e successive modifiche, di personale in quiescenza, purché in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso necessario per l'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed abbia acquisito esperienza quinquennale nella P.A. con funzioni direttive o dirigenziali.

6. L'incarico di cui al comma 5) viene conferito senza riconoscimento di compenso con il

solo rimborso spese, ai sensi del parere del Ministero dell'Interno del 4.12.2014 e del Ministero dell'Interno ex Agenzia dei Segretari C.li e P.li 50/2011 e delle circolari del Ministero della Funzione Pubblica n. 6/2014 e 4/2015.

Art. 6 - Individuazione dei responsabili di servizio.

1. Per i servizi di competenza del Comune indicati nel precedente art. 4, comma 2, le funzioni di responsabilità gestionale di cui all'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.lgs n. 267/2000, sono esercitate a livello unionale. Pertanto, l'individuazione del relativo responsabile avverrà per opera dell'Unione, in seno al proprio personale dipendente e secondo la disciplina contenuta nel regolamento di organizzazione da essa adottato.

TITOLO III - L'ATTIVITA'

Art. 7 - Le determinazioni.

1. Per assolvere le funzioni loro assegnate, il Segretario e gli eventuali responsabili di procedimento designati dal responsabile di servizio a livello unionale, adottano atti di gestione che assumono la forma della "determinazione". Le determinazioni, a cura dei soggetti che le adottano, sono repertorate per servizio, avvalendosi, se possibile, di apposito software operante su rete telematica.

2. Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, le determinazioni sono pubblicate all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sono immediatamente efficaci. Le determinazioni relative a spese sono trasmesse al responsabile del servizio finanziario unionale e diventano esecutive dopo l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

TITOLO IV - LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Capo I - La dotazione organica

Art. 8 - Dotazione organica.

1. La dotazione organica del personale dipendente nell'ambito dell'area e per l'espletamento dei servizi di cui è menzione nel precedente art. 4, comma 4, e' fissata nei termini che seguono:

- n. 1 Esecutore Amministrativo, categoria professionale "B", in atto vacante.

2. Le variazioni alla dotazione organica sono disposte dalla Giunta, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e verifica degli effettivi fabbisogni nonche' tenuto conto delle capacita' di bilancio.

3. La variazione comporta la individuazione ed elencazione dei posti di ruolo secondo l'inquadramento previsto dai contratti di lavoro ed è suddivisa unicamente per categorie professionali e figure ad esse ascritte.

4. Le mansioni corrispondenti a ciascuna figura professionale indicata nella dotazione organica di cui al precedente comma 1, sono stabilite nei termini di cui al prospetto che qui si allega sotto lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

5. Il mansionario individuale di cui sopra costituisce uno strumento flessibile nell'utilizzo delle risorse umane e può essere modificato in ogni momento per esigenze di servizio. In base al principio di equivalenza, sono esigibili tutte le mansioni professionalmente equivalenti ascrivibili a ciascuna categoria, anche se di altri profili.

6. In fase di prima applicazione la distinzione dei posti della dotazione organica tra occupati e vacanti risulta essere come da prospetto che qui si allega sotto lettera "C" per farne parte

integrante e sostanziale. A regime, l'effettuazione della medesima distinzione è demandata al Segretario. Ogni eventuale variazione da questi disposta integra o sostituisce a tutti gli effetti il predetto prospetto allegato "C".

Art. 9 - Attribuzione temporanea di mansioni superiori.

1. Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nei casi e con le modalità di cui all'art. 52 del D.lgs n. 165/2001.
2. L'assegnazione a mansioni superiori è disposta con determinazione del Segretario.

TITOLO V - L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI

Capo I - Ammissione agli impieghi

Art. 10 - Contenuto.

1. Con il presente titolo vengono dettate norme in materia di accesso all'impiego presso questo Ente, a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale.

Art. 11 - Modalità di accesso - Requisiti generali.

1. L'accesso ai posti di ruolo avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante:
 - a) concorso pubblico per titoli ed esami (capo II, artt. 15 e seguenti), per soli esami (capo III, artt. 40 e seguenti) o per soli titoli (capo IV, artt. 48 e seguenti), per le categorie e profili per i quali è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o il diploma di laurea;
 - b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dal competente Centro per l'Impiego, per le categorie e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità (capo V, artt. 57 e seguenti);
 - c) selezione interamente riservata al personale dipendente, per le categorie e profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente all'interno dell'ente, semprechè non si versi in situazione strutturalmente deficitaria; i posti da coprire attraverso la predetta selezione sono pure copribili mediante accesso dall'esterno se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare; alle medesime possono partecipare anche i dipendenti dell'Unione, conchè la professionalità da acquisire sia legata a tecniche organizzative e regole procedurali proprie non solo del Comune ma anche dell'Unione stessa (capo VI, artt. 59 e seguenti);
 - d) valutazione di richieste di trasferimento volontario, secondo le modalità previste dalla vigente normativa di comparto e con priorità nei confronti dei dipendenti dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti.
2. Le assunzioni obbligatorie e degli appartenenti alle categorie protette, se ed in quanto ne ricorra l'obbligo, saranno disposte a norma della L. 12.03.1999, n. 68.
3. Prima di procedere alle assunzioni saranno esperite le procedure di mobilità previste dalla legge.
4. Per accedere all'impiego, gli interessati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, così come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30.10.1996, n. 693; la partecipazione ai concorsi non è soggetta ai limiti di età, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Le modalità di accesso, il titolo di studio ed i requisiti specifici, il numero e tipo di prove d'esame richieste per ciascuna figura professionale indicata nella dotazione organica di cui al precedente art. 8, sono stabiliti nei termini di cui al prospetto che qui si allega sotto lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

7. Nel caso di assunzione per concorso o selezione i requisiti generali e specifici di cui ai precedenti commi 5 e 6, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso e/o di selezione per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 12 - Riserva dei posti al personale interno.

1. Gli atti relativi alle procedure di reclutamento debbono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso che potrà giungere al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 6, comma 8, del D.P.R. 268/87.

2. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla categoria professionale "D" compresa e' ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in area funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

3. La riserva non opera per l'accesso ai posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra le diverse figure professionali della stessa qualifica funzionale.

4. La riserva non opera, salvo quanto previsto nella prima parte del comma 2 del presente articolo, se il titolo di studio sia espressamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso.

Art. 13 - Copertura dei posti.

1. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data d'avvio della procedura di reclutamento, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei tre anni successivi. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro 6 mesi dalla data del relativo bando.

2. Nel bando di concorso deve indicarsi soltanto il numero dei posti disponibili alla data della sua indizione e quello dei posti riservati al personale interno, precisando che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Art. 14 - Commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice deputata alla gestione delle procedure d'accesso di cui al precedente art. 11, comma 1, lett. a), b) e c), e' nominata con deliberazione della Giunta.

2. Per ognuna delle procedure da attuare, la commissione e' così composta:

a) dal Segretario, con funzioni di Presidente;

b) da n. 2 esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, tra docenti ed estranei alle medesime o tra personale in quiescenza che, durante il servizio attivo, abbia posseduto la qualifica richiesta per il posto messo a concorso e rispetti le condizioni di cui all'art. 9, comma 4, secondo periodo, del D.P.R. 09.05.1994, n. 487.

3. Possono essere aggregati alla commissione membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali eventualmente indicate nel bando.

4. Di norma, nella scelta degli esperti e membri aggiunti, dovranno essere osservati i criteri della posizione funzionale rivestita in altri enti pubblici e privati, che deve essere almeno pari a quella del posto messo a concorso; della esperienza acquisita nell'esercizio di una professione nella medesima materia o in materie analoghe a quella su cui vertono le prove concorsuali. Salvo motivata impossibilità, almeno uno dei componenti la commissione deve rappresentare l'altro sesso. In ogni caso, detti componenti non debbono far parte degli organi di direzione politica del Comune, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

5. Non possono far parte della commissione, ne' essere segretario, persone legate fra di loro, o con alcuno dei candidati, con vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado civile, ne' persone che si trovino in lite con alcuno dei concorrenti. Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti la commissione, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti.

6. I componenti che siano venuti successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento, o il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano immediatamente dall'incarico venendo contestualmente surrogati, salvo conferma per il solo caso della risoluzione del rapporto di impiego.

7. La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso salvo che nei casi di morte, dimissione od incompatibilità sopravvenuta di qualche componente. Qualora un membro della commissione decada o si dimetta dall'incarico, ovvero non si presenti, senza giustificato motivo, ad una seduta della commissione, impedendone così il suo funzionamento, il Presidente ne dà immediata comunicazione alla Giunta la quale, con propria deliberazione, provvederà per la relativa sostituzione.

8. I componenti della commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di docenza nei confronti di uno o più candidati. Possono però essere incaricati dall'organo dell'amministrazione di tener lezioni sulle materie previste dai bandi di concorso nell'ambito di eventuali corsi-concorso.

9. Assiste la commissione, con funzione di verbalizzante, un segretario da nominarsi - con la deliberazione di cui al precedente comma 1 - tra i dipendenti dell'Unione aventi la qualifica funzionale più elevata tra il personale dell'area amministrativa. Qualora impossibilitata ad operare tale nomina per carenza di organico o per altri validi motivi, la Giunta nominerà il segretario in un dipendente di altra area oppure, nel caso di ulteriore impossibilità, in un dipendente di altro Comune o Unione di Comuni appartenente all'area amministrativa con qualifica apicale, previa autorizzazione dell'Amministrazione a cui appartiene.

10. Circa la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso e/o selezioni indette da questo Ente si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23.03.1995 e s.m.i., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 134 del 10.06.1995.

Capo II – Concorso pubblico per titoli ed esami

Sezione I - Disposizioni Generali

Art. 15 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, approvato con provvedimento del Segretario, deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:

- a) il numero dei posti messi a concorso, la figura professionale, l'area e la qualifica funzionale di appartenenza con il relativo trattamento economico;
- b) la specificazione circa il numero dei posti eventualmente riservati al personale in servizio presso l'Ente;
- c) le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell'aspirante;
- d) i documenti ed i titoli da allegarsi alla domanda;
- e) l'ammontare dell'eventuale diritto da corrispondere per la partecipazione al concorso e le modalità di versamento;
- f) le modalità che saranno seguite per convocare i concorrenti ammessi alla prova concorsuale;
- g) le modalità inerenti le assunzione in servizio dei vincitori;
- h) eventuali limiti di età;
- i) la seguente informativa ai sensi degli artt. 10 e 13 della Legge 675/1996: <<I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva, secondo quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione. La presentazione della domanda costituisce consenso al trattamento da parte dell'Ente dei dati personali, inclusi anche quelli sensibili ai sensi della Legge 675/96. Ai sensi dell'art.10, comma 1, della Legge 31.12.1996 n. 675, i dati forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e comunicati al personale dell'Ente coinvolto nel procedimento e ai componenti della Commissione Giudicatrice, designati dall'Amministrazione per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, completare e cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi>>;
- l) la figura che garantisce l'accesso agli atti concorsuali;
- m) ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile.

Art. 16 - Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità.

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e sulla base di uno schema approvato con il bando, può, entro il termine perentorio fissato da quest'ultimo (che non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo, ai sensi del successivo art. 18), essere presentata direttamente o trasmessa per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso come termine di presentazione vale il timbro a data impresso sulla domanda dall'Ufficio di Protocollo del Comune il quale provvederà a rilasciare idonea ricevuta; nel secondo caso il termine di presentazione e' comprovato dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. E' escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione.

2. Non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore ed il fatto dipendente da terzi, siano consegnate a mano oltre il termine perentorio più sopra indicato ovvero pervengano con timbro postale di accettazione successivo al termine di che trattasi. Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda scada in un giorno festivo o di chiusura degli uffici riceventi deve intendersi automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, sebbene spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il quinto giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione fissato dal bando di concorso.

4. L'Ente non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all'Ente stesso.

5. Nella domanda di cui al precedente comma 1 - da compilarsi usando macchina da scrivere, videoscrittura oppure penna nera o blu impiegando carattere stampatello maiuscolo - gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e pena l'esclusione dal concorso, quanto segue:

- a) il cognome, il nome, la data ed il luogo sia di nascita che di residenza;
- b) l'indicazione del concorso a cui intendono partecipare;
- c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, indicando quale, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.02.1994, serie generale, n. 61; i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) il godimento dei diritti civili e politici;
- d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero, in caso contrario, indicare la condanna riportata, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, ecc.) ed il dettaglio dei procedimenti penali in corso; la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedure penale (c.d. patteggiamento) e' equiparata a condanna;
- f) il possesso del titolo di studio richiesto (e degli altri eventuali requisiti specifici indicati nel bando di concorso), specificandone il tipo, in quale data e presso quale istituto e' stato conseguito e la valutazione riportata;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
- i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;
- l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- m) di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
- n) la residenza, il domicilio e il recapito, completo col numero di codice di avviamento postale nonché con quello telefonico, al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni di indirizzo; l'Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- o) il possesso di eventuali titoli che, a parità di merito e a parità di merito e di titoli, danno diritto alla precedenza o preferenza nella nomina previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994;
- p) la specificazione, se il concorrente e' persona handicappata, degli ausili necessari per sostenere le prove d'esame, in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della L. 05.02.1992, n. 104;
- q) la lingua straniera prescelta ai fini delle prove d'esame.

6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi del comma 5, dell'art. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione.

7. L'assenza della firma da apporre sulla domanda di ammissione o la mancanza o la sostanziale irregolarità di una delle dichiarazioni richieste o degli adempimenti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Le domande contenenti irregolarità od omissioni non sono in alcun modo sanabili.

8. La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando non è ritenuta valida.

9. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dalla legge.

Art. 17 - Documenti da allegare alla domanda.

1. I concorrenti dovranno allegare alla domanda, in carta semplice:

a) il documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'eventuale diritto per la partecipazione al concorso fissato dall'Ente;

b) eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di concorso;

c) eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina così come individuati dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;

d) tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione.

2. Tutti i documenti allegati alla domanda, ove presentati in copia, devono essere debitamente autenticati. Tutti i documenti, ove non siano già stati specificamente elencati nella domanda, devono essere descritti in un elenco in carta semplice da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall'interessato.

Art. 18 - Diffusione del bando.

1. Il bando di concorso deve essere pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune ove deve rimanere esposto fino alla scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle domande che, in ogni caso, non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo.

2. Il bando deve, inoltre, essere trasmesso per la pubblicazione ai più importanti Comuni della Provincia e limitrofi, nonché all'Unione Basso Novarese.

Art. 19 - Riapertura del termine e revoca del concorso.

1. L'Ente ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito dello stesso. In tal caso restano valide le domande già presentate.

2. Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse, l'Ente può revocare il concorso così come bandito senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. Dell'eventuale revoca ne deve essere data opportuna comunicazione a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.

Art. 20 - Ammissione ed esclusione dal concorso.

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Segretario procede all'esame delle stesse e della documentazione allegata ai soli fini dell'ammissibilità dei concorrenti tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando.

2. Sulla base dell'esame di cui sopra, il Segretario stesso, con propria determinazione, disporrà l'ammissione o meno degli aspiranti al concorso, comunicandone l'esito ai diretti interessati.

Art. 21 - Lavori della Commissione esaminatrice.

1. I lavori della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 14, iniziano subito dopo l'adozione del provvedimento che approva le operazioni di ammissione al concorso e si svolgono, di norma, col seguente ordine:

a) verifica della regolarità della propria costituzione, esame istanze di riconsunzione ed accertamento, una volta presa visione dell'elenco dei partecipanti, dell'inesistenza di incompatibilità, con attestazione scritta relativa, ai sensi di quanto indicato nel precedente art. 14, comma 5;

b) esame dei documenti concernenti: indicazione del bando, norme del presente regolamento, pubblicità e diffusione del bando;

c) presa d'atto dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove;

d) fissazione del termine del procedimento concorsuale;

e) calendario delle prove d'esame;

f) esecuzione delle prove scritte e/o pratiche;

g) esame dei titoli prodotti da ciascun concorrente al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, previa classificazione e descrizione degli stessi nel verbale delle operazioni concorsuali e successiva pubblicizzazione mediante affissione all'Albo Pretorio del punteggio così come attribuito ai titoli presentati da ogni candidato da effettuarsi prima dell'espletamento delle prove orali;

h) giudizio sugli elaborati delle prove scritte e/o pratiche ed assegnazione del relativo punteggio; ammissione alla prova orale;

i) pubblicizzazione del punteggio attribuito ai titoli prodotti da ciascun candidato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;

i) svolgimento della prova orale ed assegnazione del relativo punteggio;

l) formazione graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso.

Art. 22 - Funzionamento della Commissione esaminatrice.

1. La prima riunione per l'insediamento della commissione viene disposta dal Presidente con avviso scritto indicante giorno, ora e luogo. Il Segretario farà pervenire alla commissione, per quel giorno, tutti gli atti e i documenti attinenti alla procedura di reclutamento per la quale essa è stata costituita.

2. La commissione, a pena di nullità, opera con la costante presenza di tutti i suoi membri.

3. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del relativo procedimento. Le procedure concorsuali devono comunque concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per soli titoli, dalla data della prima convocazione. Ogni ritardo deve essere giustificato collegialmente dalla commissione con motivata relazione da trasmettere all'Ente.

4. Di norma la commissione perviene all'espressione di un voto unico come risultato di una discussione collegiale. Qualora non sia possibile giungere ad una concordanza di opinione il punteggio massimo attribuibile sarà diviso in misura uguale per tutti i commissari ed ognuno di essi dovrà, entro i limiti del punteggio riservatogli, esprimere la propria valutazione. La somma aritmetica dei voti parziali così attribuiti darà il punteggio da assegnare. La commissione delibera con voti palesi e non viene ammessa l'astensione, mentre il commissario dissenziente può far

inserire nel verbale i motivi, pareri o ragioni di dissenso o le irregolarità nello svolgimento del concorso.

5. Di tutte le operazioni di concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice si redige, giorno per giorno, un processo verbale il quale verrà sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario, nonchè siglato, in ogni sua facciata, dai medesimi componenti.

Art. 23 - Segretario della Commissione.

1. Il segretario della commissione ha funzioni certificatrici. Redige, sotto la sua responsabilità, i processi verbali, descrivendo tutte le fasi del concorso. Non partecipa col proprio giudizio ad alcuna delle decisioni della commissione.

2. Egli deve custodire gli atti del concorso ed eseguire le disposizioni impartite dalla commissione.

Sezione II - Valutazione dei titoli e degli esami

Art. 24 - Punteggio.

1. Nei concorsi pubblici per titoli ed esami la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, da attribuire nel seguente modo:

- a) punti 30 per la 1^a prova scritta;
- b) punti 30 per la 2^a prova scritta;
- c) punti 30 per prova orale;
- d) punti 10 per i titoli.

Art. 25 - Valutazione dei titoli.

1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in 3 categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati, sono così ripartiti:

I ^a Categoria - Titoli di studio	punti: 4
II ^a Categoria - Titoli di servizio	punti: 5
III ^a Categoria - Titoli vari	punti: 1

2. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Art. 26 - Valutazione dei titoli di studio.

1. I titoli di studio valutabili sono i seguenti:

- a) abilitazioni professionali attinenti alle funzioni del posto messo a concorso;
- b) corsi di perfezionamento in materia o servizio attinenti alle funzioni del posto messo a concorso;
- c) qualificazioni professionali e specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attinenti alle funzioni del posto messo a concorso, purchè attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente;
- d) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;
- e) diploma di laurea breve;
- f) diploma di laurea.

2. Non è valutabile il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso. Pertanto, ad esso non è attribuibile nessun punteggio.

3. Il punteggio massimo di 4 punti riservato ai titoli di studio è così ripartito:

- a) per concorsi a figure professionali ascrivibili alla categoria "D":
- altro diploma di laurea: punti 1,5 per ognuno, fino ad un massimo di punti 3;
 - abilitazioni, corsi di perfezionamento e qualificazioni professionali di cui al precedente comma 1, lett. a), b) e c), debitamente attestate: punti 0,2 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1;
- b) per concorsi a qualifiche professionali ascrivibili alle categorie "C" e "B/3":
- diploma/i di laurea: punti 1 per ognuno, fino ad un massimo di punti 2;
 - diploma/i di laurea breve: punti 1, a prescindere dal loro numero;
 - altro/i diploma/i d'istituto/i d'istruzione secondaria di secondo grado: punti 0,4, a prescindere dal loro numero;
 - abilitazioni, corsi di perfezionamento e qualificazioni professionali di cui al precedente comma 1, lett. a), b) e c), debitamente attestate: punti 0.2 per ognuna, fino ad un massimo di punti 0.6.

Art. 27 - Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare.

1. Il punteggio massimo di 5 punti riservato ai titoli di servizio e' cosi' ripartito:
- a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni e comunque fino ad un punteggio massimo di punti 2,5:
- | | |
|------------------------------------|-------------|
| a.1 - stessa qualifica o superiore | punti: 0,25 |
| a.2 - in qualifica inferiore | punti: 0,15 |
- b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni e comunque fino ad un punteggio massimo di punti 1,5:
- | | |
|------------------------------------|-------------|
| b.1 - stessa qualifica o superiore | punti: 0,20 |
| b.2 - in qualifica inferiore | punti: 0,10 |
- c) servizio militare: in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, sono valutati come segue, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni e comunque fino ad un punteggio massimo di punti 1:
- servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico: punti 0,25;
 - servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o carabiniere semplice, come servizio non specifico: punti 0,20.
2. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del servizio militare.
3. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
4. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.
5. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.

Art. 28 - Valutazione dei titoli vari.

1. La valutazione dei titoli vari riguarda tutti gli altri titoli non classificabili nelle precedenti categorie, purchè abbiano attinenza con il posto messo a concorso. Più precisamente essi riguardano:
- a) diplomi professionali e patenti speciali;
 - b) pubblicazioni;
 - c) incarichi professionali conferiti da amministrazioni pubbliche;
 - d) incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
 - e) partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore;
2. Il punteggio massimo di 1 punto riservato ai titoli vari e' cosi' ripartito:

- per quanto previsto ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 1: 0,1 punti per ogni diploma professionale, patente speciale, pubblicazione o incarico professionale, fino ad un massimo di punti 0,8.

- per quanto previsto al punto d) del precedente comma 1: punti 0,05 per ogni attestato di partecipazione anche in qualità di docente o relatore, fino ad un massimo di punti 0,2.

Art. 29 - Valutazione delle prove di esame.

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30.

Sezione III - Prove d'esame.

Art. 30 - Svolgimento, diario e durata delle prove d'esame.

1. Le prove di esame dovranno svolgersi nel seguente ordine: prima le prove scritte e poi la prova orale.

2. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

4. Le prove orali sono pubbliche e si devono svolgere in un ambiente di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione del pubblico.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

6. La durata delle prove scritte, indistintamente per ciascuna delle tipologie di cui al successivo art. 31 e indipendentemente dal fatto che si tratti di concorso o selezione prevedente più prove scritte, è fissata in ore 3.

7. La durata della prova orale e' demandata alla discrezionalità della Commissione esaminatrice.

Art. 31 - Prova scritta

1. La prova scritta può essere teorica, teorico/pratica o pratica.

2. Per prova scritta teorica si intende quella che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova stessa.

3. Per prova scritta teorico/pratica si intende quella che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate anche con l'uso di apparecchiature ed applicazioni di tipo informatiche.

4. Per prova scritta pratica si intende quella che si basa principalmente sull'analisi e risoluzione di problematiche di gestione attiva mediante l'uso di casi simulati e nella quale l'aspetto dottrinario e teorico è considerato meramente propedeutico.

Art. 32 - Prova orale.

1. Per prova orale si intende quella nella quale si tende, attraverso interrogazioni sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando, a conoscere la preparazione ed esperienza dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto relazionale.

Sezione IV - Svolgimento delle prove, formazione della graduatoria di merito ed assunzione in servizio.

Art. 33 - Prove scritte. Modalità di svolgimento.

1. Il giorno stesso ed immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, la Commissione al completo predispone una terna di tracce per ognuna delle prove. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Ciascun testo viene numerato e racchiuso in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento e firmata sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario.

2. Prima dell'inizio di ciascuna prova, il Presidente della Commissione, coadiuvato dai membri, procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di un documento di identità personale, ritenuto idoneo dalla Commissione esaminatrice. La Commissione può delegare tale operazione a dipendenti comunali. In ogni caso dovrà essere raccolta la firma di presenza di ogni concorrente, una volta identificato, su apposito foglio controfirmato da quanti hanno partecipato all'operazione.

3. Ai candidati, che saranno collocati in modo da non poter comunicare tra loro, sono consegnate una busta grande, una piccola, un foglietto su cui trascrivere il cognome ed il nome, n. 2 fogli di carta protocollo timbrati e vistati dal Presidente, una penna ad inchiostro nero ed un floppy disk, anch'esso timbrato e vistato dal Presidente sulla facciata anteriore, su cui salvare la prova che eventualmente ciascun candidato dovrà sostenere con l'uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche.

4. Il Presidente invita uno dei candidati ad estrarre il tema da svolgere, previa constatazione della integrità delle buste. Legge quindi, ad alta voce, il testo della prova contenuto nella busta prescelta, nonché i testi contenuti nelle altre.

5. I candidati vengono poi informati sui seguenti punti:

a) durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro o di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione giudicatrice;

b) i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I concorrenti possono consultare i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione o preventivamente autorizzati dalla stessa, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. In ogni caso non è consentito l'uso di testi commentati;

c) i concorrenti che contravvengono alle predette disposizioni o comunque abbiano copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, sono esclusi dal concorso, anche in sede di valutazione delle prove. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

Art. 34 - Prove scritte. Adempimenti dei concorrenti e della Commissione.

1. Ultimato lo svolgimento di ciascuna prova scritta, il candidato, senza apporvi sottoscrizioni nè altro contrassegno, che ne comporterebbe l'esclusione, inserisce il foglio o i fogli nella busta più grande. Quindi scrive il proprio nome e cognome sul foglietto e lo chiude nella busta piccola. Questa è inserita nella busta grande, che il candidato chiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, il quale appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il

lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e, su apposita linguetta staccabile, il nome e cognome del candidato, al fine della riunione di cui al successivo comma 3.

2. Le buste di ciascuna prova vengono raccolte in uno o più plichi che sono firmati, come sopra descritto, dai membri della commissione e dal segretario, il quale custodisce tutti i plichi.

3. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova scritta e, comunque, non oltre le ventiquattro ore successive, si procede alla riunione in un'unica busta di quelle recanti, sulla linguetta staccabile, lo stesso nome e cognome, previa staccatura di detta linguetta dalla relativa busta. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova scritta, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

4. I plichi sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione esaminatrice, all'inizio della procedura relativa alla valutazione delle prove e previa verifica dell'integrità dei medesimi plichi.

5. Al momento di procedere alla lettura e valutazione di ciascuna prova, il Presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura delle stesse, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola ivi acclusa. Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.

6. Al termine della lettura di tutti gli elaborati e dell'attribuzione dei relativi punteggi, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.

7. Va annullata la prova dei concorrenti che non abbiano conservato l'incognito.

Art. 35 - Prova orale.

1. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di almeno 21/30 in ciascuna delle precedenti prove scritte.

2. Tale idoneità viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A.R., indicando anche la votazione riportata nelle prove scritte.

3. Ove non già stabilito nel diario delle prove, l'avviso per la presentazione della prova orale va notificata agli interessati almeno quindici giorni prima di quelli in cui essi debbono sostenerla.

4. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico onde garantire la massima partecipazione del medesimo, il quale verrà allontanato allorchè si ricada nelle fasi procedurali della "predeterminazione dei quesiti" e "della valutazione della prova orale" per ogni singolo candidato.

5. La Commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. La verbalizzazione delle domande rivolte al candidato e delle risposte date può essere omessa a meno che il candidato non lo richieda esplicitamente.

6. La prova orale si intende superata per i candidati che ottengano una votazione di almeno 21/30.

7. La valutazione della prova orale viene effettuata non appena ciascun candidato ha sostenuto la prova medesima. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Detto elenco viene affisso nella sede degli esami.

Art. 36 - Formazione, approvazione ed efficacia della graduatoria di merito.

1. Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati che abbiano superato le prove concorsuali secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti per i titoli, della media aritmetica dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nel colloquio, con elencazione secondo l'ordine alfabetico dei candidati che si troveranno a parità di punteggio. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la votazione di almeno 21/30 nell'ultima prova del colloquio.

2. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

3. Nella formazione della graduatoria, salve le precedenze di cui alle vigenti norme, la Commissione deve tener conto dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 30.10.1996, n. 693.

4. I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza di cui al comma precedente, sono tenuti a far pervenire all'ufficio personale - per loro diretta iniziativa ed entro il termine perentorio di giorni cinque decorrente dal giorno successivo a quello in cui i medesimi hanno sostenuto il colloquio - i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei predetti titoli già indicati nella domanda di partecipazione al concorso o dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge. Da tali documenti dovrà risultare, inoltre, che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 15.05.1997, n. 127, sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età.

5. La graduatoria di merito nonché i verbali delle operazioni concorsuali saranno approvati con apposito provvedimento del Segretario, tenuto conto di quanto previsto e disciplinato dal successivo articolo 45. Detta graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi.

6. La graduatoria del concorso ha efficacia per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi diversi termini stabiliti da sopravvenienti norme di legge, per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, eccezion fatta per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La medesima graduatoria può essere utilizzata anche per la copertura di eventuali posti a tempo determinato.

Art. 37 - Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali.

1. Il Segretario provvede all'approvazione delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso. Qualora non venga riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale la graduatoria presentata e dispone la stipulazione del contratto individuale di lavoro.

2. Qualora riscontri irregolarità, procede come segue:

a) se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla Commissione, tale cioè da apparire - ad evidenza - errore di esecuzione, procede direttamente con apposita determinazione alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito;

b) se l'irregolarità è conseguente a violazione di legge o delle norme contenute nel bando o di quelle contenute nel presente regolamento ovvero discenda da palese incongruenza o contraddittorietà, rinvia, con proprio provvedimento, i verbali alla Commissione con invito al Presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito.

3. Qualora il Presidente non provvedesse alla convocazione della Commissione o la stessa non potesse riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intendesse accogliere le indicazioni ricevute, il Segretario procede con proprio provvedimento alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziato, adoperandosi affinché la Giunta pervenga a nominare una nuova Commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quelle dichiarate illegittime con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.

Art. 38 - Assunzione in servizio.

1. L'assunzione in servizio opererà nei confronti dei candidati utilmente collocati in graduatoria, fatta salva l'applicazione dei diritti di precedenza e di preferenza di cui al precedente articolo 36, comma 3.

2. All'assunzione dei candidati dichiarati vincitori si procederà mediante la stipulazione di un contratto individuale di lavoro, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dal successivo art. 39. I concorrenti che risulteranno in posizione utile per l'assunzione saranno invitati, a mezzo di raccomandata a r.r., a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, a pena di decadenza, i seguenti documenti necessari per l'assunzione in ruolo:

a) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso o sua copia dichiarata conforme all'originale o certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana o certificato comprovante la cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato medico, completo dei dati anagrafici, rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica o da un medico militare, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il quale concorre e che ha eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25.07.1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine del candidato stesso all'impiego al quale concorre ed al regolare svolgimento del lavoro;

g) copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva (solo per candidati maschi);

h) dichiarazione attestante l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 e, in caso affermativo, relativa opzione per il nuovo impiego.

3. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

4. La documentazione presentata, ove incompleta od affetta da vizio sanabile, può essere regolarizzata dall'interessato entro quindici giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dall'impiego o dei benefici derivanti dall'inclusione in graduatoria.

5. I documenti di cui al precedente comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), devono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di invito a produrli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, commi 3 e 4, della L. 15.05.1997, n. 127. Inoltre, quelli di cui al medesimo comma, lett. c) e d), devono riportare la dichiarazione attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; tale circostanza può essere attestata dal candidato stesso in calce ai certificati.

6. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

7. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

8. I candidati che siano dipendenti civili di ruolo di pubbliche amministrazioni sono tenuti a presentare i documenti di cui al precedente comma 2, lett. a) e f), nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato e dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

9. I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solo i documenti di cui al precedente comma 2, lett. a), b) ed e), nonché un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Tale certificato deve inoltre contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25.07.1956, n. 837.

10. Tutti i documenti suindicati, ad eccezione del certificato medico, possono essere autocertificati secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

11. La dichiarazione di cui sopra, resa sotto la propria responsabilità, sarà oggetto di verifica ed accertamento della sua veridicità ed esattezza; essa, pertanto, dovrà essere completa di tutti gli elementi che consentano tale verifica.

12. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed incorre nelle sanzioni penali previste dalla legge.

13. L'Ente si riserva, in ogni caso, la facoltà di assumere in servizio, in via provvisoria, i vincitori del concorso, sotto riserva di accertamento, entro il primo mese di servizio, del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. In tale caso, i vincitori, previa stipula del contratto individuale di lavoro, sono assunti in prova nel profilo professionale di categoria per il quale hanno conseguito l'idoneità.

14. I vincitori, che non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina. Qualora gli stessi assumano servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine loro prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di presa di servizio. Le prestazioni di servizio rese, rispettivamente, fino al giorno della decadenza o dell'eventuale comunicazione del riscontro negativo degli organi di controllo, devono essere, comunque, compensate.

15. L'Ente ha facoltà di far sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Resta salva l'applicazione delle particolari disposizioni di legge sulla idoneità degli invalidi di guerra e delle categorie di altri invalidi o assimilati ai primi, ai fini dell'assunzione ad impieghi pubblici. La visita di controllo sarà effettuata a mezzo del servizio sanitario dell'A.S.L. competente allo scopo di accertare se il vincitore abbia l'idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le funzioni del posto.

16. Se l'accertamento sanitario è negativo o se il vincitore non si presenti senza giustificato motivo, si darà luogo al provvedimento di decadenza. In ogni caso l'accertamento sanitario deve essere, a richiesta dell'interessato o del proprio medico di fiducia, congruamente documentato da parte del servizio sanitario dell'A.S.L..

17. Ove l'Ente non ritenga di accertare direttamente l'idoneità fisica dei vincitori potrà richiedere ai medesimi un certificato rilasciato dai competenti organi sanitari pubblici comprovante la condizione di idoneità al posto.

Art. 39 - Contratto individuale di lavoro.

1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L..
2. La competenza alla stipula, in nome e per conto dell'Ente, è rimessa in capo al Segretario.
3. Il contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, deve contenere:
 - a) la tipologia del rapporto di lavoro;
 - b) la data di inizio del rapporto di lavoro;
 - c) l'inquadramento giuridico ed economico;
 - d) le mansioni;
 - e) la durata del periodo di prova;
 - f) la sede di destinazione dell'attività lavorativa;
 - g) la specificazione di cui al successivo comma 6, primo periodo.
4. Copia del contratto va consegnata al lavoratore entro 30 giorni dalla data di assunzione.
5. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell'assunzione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 3, ove l'obbligo di cui al comma 4 non sia stato già adempiuto.
6. Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui al comma 2 che non deriva direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
7. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo non trovano applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali.
9. Le prestazioni di servizio rese fino al giorno della risoluzione del contratto devono essere comunque compensate.

Capo III – Concorso pubblico per soli esami.

Sezione I - Disposizioni Generali.

Art. 40 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico per soli esami, approvato con provvedimento del Segretario, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 3, comma 2°, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, deve contenere pure quelle indicate nel precedente art. 15, comma 1, con l'avvertenza che l'indicazione di cui alla lettera d), e' riferita ai soli documenti e non anche ai titoli.

Art. 41 - Domanda di ammissione al concorso, termini, modalità, documenti da allegare, diffusione del bando, riapertura del termine, revoca del concorso ed ammissione ed esclusione dal concorso.

1. Circa la domanda di ammissione al concorso, i termini, le modalità, i documenti da allegare, la diffusione del bando, la riapertura del termine, la revoca del concorso e l'ammissione ed

esclusione dallo stesso, si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del presente regolamento, depurati da ogni riferimento ai titoli di merito.

Art. 42 - Lavori della Commissione esaminatrice.

1. I lavori della commissione esaminatrice di cui all'art. 14 del presente regolamento, iniziano subito dopo l'adozione del provvedimento che approva le operazioni di ammissione al concorso e si svolgono, di norma, col seguente ordine:

a) verifica della regolarità della propria costituzione, esame istanze di ricusazione ed accertamento, una volta presa visione dell'elenco dei partecipanti, dell'inesistenza di incompatibilità, con attestazione scritta relativa, ai sensi di quanto indicato nel precedente art. 14, comma 5;

b) esame dei documenti concernenti: indizione del bando, norme del presente regolamento, pubblicità e diffusione del bando;

c) presa d'atto dei criteri di valutazione delle prove;

d) fissazione del termine del procedimento concorsuale;

e) calendario delle prove d'esame;

f) esecuzione delle prove scritte e/o pratiche;

g) giudizio sugli elaborati delle suddette prove ed assegnazione del relativo punteggio; ammissione alla prova orale;

h) svolgimento della prova orale ed assegnazione del relativo punteggio;

i) formazione graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso.

Art. 43 - Funzionamento della Commissione esaminatrice e segretario della Commissione.

1. Circa il funzionamento della Commissione e le funzioni del suo Segretario si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

Sezione II - Valutazione degli esami.

Art. 44 - Valutazione delle prove di esame. Punteggio.

1. Nei concorsi pubblici per soli esami la Commissione dispone complessivamente di 90 punti, da attribuire nel seguente modo:

a) punti 30 per la 1^a prova scritta;

b) punti 30 per la 2^a prova scritta;

c) punti 30 per prova orale.

2. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30.

Art. 45 - Svolgimento, diario e durata delle prove d'esame.

1. Circa lo svolgimento, il diario e la durata delle prove d'esame, si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato dall'art. 30 del presente regolamento.

Art. 46 - Prova scritta ed orale.

1. Circa le modalità della prova scritta e di quella orale, si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato dagli artt. 31 e 32 del presente regolamento.

Art. 47 - Svolgimento delle prove, formazione della graduatoria di merito ed assunzione in servizio.

1. Circa lo svolgimento delle prove scritte, gli adempimenti dei concorrenti e della Commissione, lo svolgimento della prova orale, la formazione, approvazione ed efficacia della graduatoria di merito, la valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali, l'assunzione in servizio ed il contratto individuale di lavoro, si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato dagli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del presente regolamento, depurati da ogni riferimento inerente la valutazione dei titoli.

**Capo IV – Concorso pubblico per soli titoli.
Sezione I - Disposizioni Generali.**

Art. 48 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico per soli titoli, approvato con provvedimento del Segretario, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, deve contenere pure quelle indicate nell'art. 15, comma 1, del presente regolamento, all'occorrenza opportunamente adattati.

Art. 49 - Domanda di ammissione al concorso, termini, modalità, documenti da allegare, diffusione del bando, riapertura del termine, revoca del concorso ed ammissione ed esclusione dal concorso.

1. Circa la domanda di ammissione al concorso, i termini, le modalità, i documenti da allegare, la diffusione del bando, la riapertura del termine, la revoca del concorso e l'ammissione ed esclusione dallo stesso, si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del presente regolamento, all'occorrenza opportunamente adattati.

Art. 50 - Lavori della Commissione esaminatrice.

1. I lavori della commissione esaminatrice di cui all'art. 14 del presente regolamento, iniziano subito dopo l'adozione del provvedimento che approva le operazioni di ammissione al concorso e si svolgono, di norma, col seguente ordine:

- a) verifica della regolarità della propria costituzione, esame istanze di ricusazione ed accertamento, una volta presa visione dell'elenco dei partecipanti, dell'inesistenza di incompatibilità, con attestazione scritta relativa, ai sensi di quanto indicato nel precedente art. 14, comma 5;
- b) esame dei documenti concernenti: indizione del bando, norme del presente regolamento, pubblicità e diffusione del bando;
- c) presa d'atto dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) fissazione del termine del procedimento concorsuale;
- e) esame dei titoli prodotti da ciascun concorrente al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, previa classificazione e descrizione degli stessi nel verbale delle operazioni concorsuali;
- f) formazione graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso.

Art. 51 - Funzionamento della Commissione esaminatrice e segretario della Commissione.

1. Circa il funzionamento della Commissione e le funzioni del suo Segretario si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

Sezione II - Valutazione dei titoli.

Art. 52 - Valutazione dei titoli.

1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in 3 categorie ed i complessivi 32 punti ad essi riservati, sono così ripartiti:

I [^] Categoria - Titoli di studio	punti: 9
II [^] Categoria - Titoli di servizio	punti: 18
III [^] Categoria - Titoli vari	punti: 5

Art. 53 - Valutazione dei titoli di studio.

1. I titoli di studio valutabili sono i seguenti:

- a) abilitazioni professionali attinenti alle funzioni del posto messo a concorso;
- b) corsi di perfezionamento in materia o servizio attinenti alle funzioni del posto messo a concorso;
- c) qualificazioni professionali e specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attinenti alle funzioni del posto messo a concorso, purché attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente;
- d) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;
- e) diploma di laurea breve;
- f) diploma di laurea.

2. Non è valutabile il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso. Pertanto, ad esso non è attribuibile nessun punteggio.

3. Il punteggio massimo di 9 punti riservato ai titoli di studio è così ripartito:

- a) per concorsi a figure professionali ascrivibili alla categoria "D":
 - altro diploma di laurea: punti 2,5 per ognuno, fino ad un massimo di punti 5;
 - abilitazioni, corsi di perfezionamento e qualificazioni professionali di cui al precedente comma 1, lett. a), b) e c), debitamente attestate: punti 0,2 per ognuna, fino ad un massimo di punti 4;
- b) per concorsi a qualifiche professionali ascrivibili alle categorie "C" e "B/3":
 - diploma/i di laurea: punti 2,5 per ognuno, fino ad un massimo di punti 5;
 - diploma/i di laurea breve: punti 1 a prescindere dal loro numero;
 - altro/i diploma/i d'istituto/i d'istruzione secondaria di secondo grado: punti 1, a prescindere dal loro numero;
 - abilitazioni, corsi di perfezionamento e qualificazioni professionali di cui al precedente comma 1, lett. a), b) e c), debitamente attestate: punti 0,2 per ognuna, fino ad un massimo di punti 2.

Art. 54 - Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare.

1. Il punteggio massimo di 5 punti riservato ai titoli di servizio è così ripartito:

- a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni e comunque fino ad un punteggio massimo di punti 9:
 - a.1 - stessa qualifica o superiore punti: 0,25
 - a.2 - in qualifica inferiore punti: 0,15
- b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni e comunque fino ad un punteggio massimo di punti 6:
 - b.1 - stessa qualifica o superiore punti: 0,20

b.2 - in qualifica inferiore punti: 0,10

c) servizio militare: in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, sono valutati come segue, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni e comunque fino ad un punteggio massimo di punti 3:

- servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico: punti 0,25;

- servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o carabiniere semplice, come servizio non specifico: punti 0,20.

2. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del servizio militare.

3. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.

4. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

5. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.

Art. 55 - Valutazione dei titoli vari.

1. La valutazione dei titoli vari riguarda tutti gli altri titoli non classificabili nelle precedenti categorie, purchè abbiano attinenza con il posto messo a concorso. Più precisamente essi riguardano:

a) diplomi professionali e patenti speciali;

b) pubblicazioni;

c) incarichi professionali conferiti da amministrazioni pubbliche;

d) incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

e) partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore;

2. Il punteggio massimo di 5 punti riservato ai titoli vari e' così ripartito:

- per quanto previsto ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 1: 0,1 punti per ogni diploma professionale, patente speciale, pubblicazione o incarico professionale, fino ad un massimo di punti 4.

- per quanto previsto al punto d) del precedente comma 1: punti 0,05 per ogni attestato di partecipazione anche in qualità di docente o relatore, fino ad un massimo di punti 1.

Sezione III - Formazione della graduatoria di merito ed assunzione in servizio.

Art. 56 - Formazione della graduatoria di merito ed assunzione in servizio.

1. Circa la formazione, approvazione ed efficacia della graduatoria di merito, la valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali, l'assunzione in servizio ed il contratto individuale di lavoro, si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato dagli artt. 36, 37, 38 e 39 del presente regolamento, all'occorrenza opportunamente adattati.

Capo V – Assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della L. 28.02.1987, n. 56 e s.m.

Art. 57 - Modalità di svolgimento dell'assunzione.

1. Le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengono sulla base di selezioni tra gli iscritti

nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della L. 28.02.1987, n. 56 e s.m. che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle Centri per l'Impiego territorialmente competenti.

2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.

3. Il Segretario, con proprio provvedimento, dispone la copertura del posto vacante mediante avviamento a selezione.

4. Ai fini delle assunzioni di cui al precedente comma 1, il Segretario, entro 15 giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui sopra, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, inoltra direttamente al Centro per l'Impiego competente la richiesta di avviamento a selezione dei lavoratori occorrenti, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica e del livello retributivo.

5. Entro 10 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, il Segretario provvede alla convocazione dei candidati per sottoporli alle prove di idoneità, indicando il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle stesse. I dipendenti aventi titolo alla riserva dei posti partecipano alle prove selettive, di norma, insieme ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e convocati. La selezione dei lavoratori avverrà seguendo l'ordine di avviamento riportato nelle relative lettere. Pertanto:

a) si provvederà, dapprima, a sottoporre a selezione un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire seguendo l'ordine di avviamento sopracitato; i dipendenti aventi titolo alla riserva di posto sono selezionati per prima;

b) nell'ipotesi di esito negativo della selezione di cui alla precedente lettera a) (mancata presentazione, rinuncia, inidoneità, ecc.), si proseguirà nella selezione con gli altri lavoratori, sempre, ovviamente, rispettando l'ordine di avviamento. Di dette circostanze ne deve essere data immediata comunicazione all'ufficio che ha effettuato l'avviamento.

6. La selezione consiste nello svolgimento delle prove pratiche attitudinali e nelle sperimentazioni lavorative di cui al successivo art. 58.

7. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa e, quindi, la formazione di graduatorie di merito. Si procede alla formazione di una graduatoria di merito soltanto nei confronti dei dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota dei posti ad essi riservata.

8. Alla sostituzione dei lavoratori, ivi compresi i dipendenti interni concorrenti, che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede, fino alla copertura dei posti, con ulteriori avviamenti effettuati secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, previa comunicazione al competente ufficio dell'esito del precedente avviamento.

9. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo pretorio almeno tre giorni prima della data in cui debbono effettuarsi. Ad esse provvede un'apposita Commissione composta nei termini di cui all'art. 14 del presente regolamento. A tutte le operazioni provvede la stessa Commissione fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento.

10. Di ogni selezione viene redatto apposito verbale (e, quindi, più di uno qualora non si siano formulati giudizi di idoneità oppure i nominativi segnalati non si siano presentati), da rassegnare al Segretario per la successiva approvazione ed assunzione.

11. Circa l'assunzione in servizio dei lavoratori utilmente selezionati si fa rinvio alle disposizioni dettate dagli artt. 38 e 39 del presente regolamento, all'occorrenza opportunamente adattati.

12. Entro tre giorni dall'assunzione in servizio ovvero dalla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, ne e' data comunicazione al Centro per l'Impiego di provenienza del lavoratore.

13. Qualunque spesa eventualmente sostenuta dal lavoratore in relazione agli adempimenti procedurali di cui al presente articolo resta a suo carico.

Art. 58 - Prove pratiche attitudinali e sperimentazioni lavorative. Modalità di svolgimento.

1. Lo svolgimento di prove pratiche attitudinali consiste nella compilazione di un questionario con dieci domande a scelta multipla inerenti nozioni elementari di cultura generale e della disciplina delle pratiche oggetto della selezione preventivamente formulato dalla Commissione esaminatrice. Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo se avrà totalizzato almeno sette risposte esatte.

2. I contenuti e la durata delle sperimentazioni lavorative sono determinati dalla Commissione esaminatrice con riferimento ai compiti previsti nella declaratoria e nel mansionario di qualifica, categoria e profilo professionale di appartenenza. Le sperimentazioni dovranno essere non inferiori a due. Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo se conseguirà, in tutte le sperimentazioni, almeno il giudizio di discreto.

3. Nei giorni fissati per la prova pratica attitudinale e per le sperimentazioni lavorative, ed immediatamente prima del loro svolgimento, la Commissione stabilisce le modalità ed i contenuti delle prove o delle sperimentazioni che devono essere uguali per tutti i candidati. Per quanto applicabili, si osservano le stesse modalità previste per le prove scritte di cui agli artt. 33 e 34 del presente regolamento.

4. La Commissione mette a disposizione dei concorrenti anche le attrezzature e gli altri materiali necessari per l'espletamento della prova.

5. Le prove pratiche attitudinali e le sperimentazioni lavorative si svolgono alla presenza dell'intera commissione previa identificazione dei concorrenti e si osservano le norme stabilite per la consegna degli elaborati, già fissate per la prove scritte di cui e' menzione al precedente comma 3, ed in quanto compatibili.

Capo VI - Selezioni interamente riservate al personale dipendente.

Art. 59 - Ambito di applicazione e modalità operative.

1. L'accesso ai posti di ruolo, nel limite di quelli appositamente individuati, può avvenire mediante selezioni interamente riservate al personale dipendente solo per le categorie e profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente all'interno dell'ente, semprechè non si versi in situazione strutturalmente deficitaria.

2. Il percorso selettivo e' costituito:

a) per le selezioni inerenti la copertura di posti in categorie professionali "B/3", "C" e "D", da due prove e precisamente:

- da una prova scritta di tipo pratica inerente allo svolgimento delle funzioni per le quali e' indetta la selezione;

- da un colloquio inerente ai profili pratici ed applicativi dell'attività da assolversi;

b) per le selezioni inerenti la copertura di posti in categoria professionale "B", da due prove e precisamente:

- da una sperimentazione lavorativa i cui contenuti sono determinati dalla Commissione esaminatrice con riferimento ai compiti previsti nella declaratoria e nel mansionario di qualifica, categoria e profilo professionale di appartenenza;

- da un colloquio inerente ai profili pratici ed applicativi dell'attività da assolversi.

3. La selezione e' indetta con provvedimento del Segretario che ne approva il relativo bando contenente, per quanto applicabili, le indicazioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 del presente regolamento ed in particolare i seguenti elementi ritenuti essenziali:

- a) il posto da ricoprire ed i requisiti che i concorrenti devono possedere;
- b) il contenuto ed il termine per la presentazione della domanda che, diversamente da quanto previsto dal su richiamato art. 16, non può essere inferiore a dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio di cui al successivo comma 3;
- c) il contenuto delle prove e le materie e/o i profili sui quali verterà il colloquio.

3. Al bando va data diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio.

4. L'indizione della selezione di cui al precedente comma 2 deve avvenire entro 90 giorni dall'approvazione del piano annuale delle assunzioni di cui al successivo art. 92 e, comunque, non prima dell'approvazione del bilancio di previsione nel quale trova copertura finanziaria il posto da coprire con la selezione interna.

Art. 60 - Riapertura del termine, revoca della selezione ed ammissione ed esclusione dalla selezione.

1. Circa la riapertura del termine, la revoca della selezione e l'ammissione ed esclusione dalla stessa, si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato dagli artt. 19 e 20 del presente regolamento, all'occorrenza opportunamente adattati.

Art. 61 - Lavori della Commissione esaminatrice.

1. I lavori della commissione esaminatrice di cui all'art. 14 del presente regolamento, iniziano subito dopo l'adozione del provvedimento che approva le operazioni di ammissione alla selezione e si svolgono, di norma, col seguente ordine:

- a) verifica della regolarità della propria costituzione, esame istanze di ricusazione ed accertamento, una volta presa visione dell'elenco dei partecipanti, dell'inesistenza di incompatibilità, con attestazione scritta relativa, ai sensi di quanto indicato nel precedente art. 14, comma 5;
- b) esame dei documenti concernenti: indizione del bando, norme del presente regolamento, pubblicità e diffusione del bando;
- c) presa d'atto dei criteri di valutazione delle prove;
- d) fissazione del termine del procedimento concorsuale;
- e) calendario delle prove d'esame;
- f) esecuzione della prova scritta teorico-pratica ovvero della sperimentazione lavorativa;
- g) giudizio sugli elaborati o sulla sperimentazione di cui sopra ed assegnazione del relativo punteggio; ammissione al colloquio;
- h) svolgimento del colloquio ed assegnazione del relativo punteggio;
- i) formazione graduatoria di merito e di quella dei vincitori della selezione.

Art. 62 - Funzionamento della Commissione esaminatrice e segretario della Commissione.

1. Circa il funzionamento della Commissione e le funzioni del suo Segretario si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

Art. 63 - Valutazione delle prove. Punteggio.

1. Nelle selezioni di cui al presente capo la Commissione dispone complessivamente di 60 punti, da attribuire nel seguente modo:

- a) punti 30 per la prova scritta di tipo pratica ovvero per la sperimentazione lavorativa;
- b) punti 30 per il colloquio.

2. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30.

Art. 64 - Svolgimento, diario e durata delle prove d'esame.

1. Circa lo svolgimento, il diario e la durata delle prove d'esame si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato dagli articoli 30 - ad eccezione dei termini ivi indicati ai commi 2 e 3, entrambi ridotti a cinque giorni - e 58 del presente regolamento.

Art. 65 - Prova scritta di tipo pratica e colloquio.

1. Circa le modalità della prova scritta di tipo pratica e del colloquio si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato dagli artt. 31, comma 4, e 32 del presente regolamento, opportunamente adattati.

Art. 66 - Svolgimento delle prove, formazione della graduatoria di merito ed assunzione in servizio.

1. Circa lo svolgimento della prova scritta di tipo pratica, gli adempimenti dei concorrenti e della Commissione, lo svolgimento del colloquio, la formazione, approvazione ed efficacia della graduatoria di merito, la valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali, l'assunzione in servizio ed il contratto individuale di lavoro, si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato dagli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del presente regolamento, depurati da ogni riferimento inerente la valutazione dei titoli ed all'occorrenza opportunamente adattati.

2. Il personale riclassificato nella nuova categoria professionale a seguito delle procedure selettive previste dal presente capo, non e' soggetto al periodo di prova.

Capo VII - Rapporti di lavoro a tempo determinato

Art. 67 - Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

1. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, avviene nell'ambito delle previsioni di legge e di contratto, con le modalità di seguito indicate:

a) le assunzioni di personale a tempo determinato ascrivibili a figure professionali per le quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo sono effettuate mediante ricorso al competente Centro per l'Impiego, secondo le procedure di cui al precedente Capo V, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2, 3, 4 e 5;

b) il reclutamento del restante personale, riferibile a figure professionali ascrivibili fino alla categoria "D", e' effettuato mediante concorso pubblico per soli titoli, secondo le procedure di cui al precedente Capo IV, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

2. Nel caso di assunzioni di cui al comma 1, lett. a), fermo restando l'ordine di avviamento, si può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni in una determinata qualifica, categoria o profilo professionale ovvero sia stato ritenuto idoneo in precedente prova selettiva, in questo Ente o in altra pubblica amministrazione, salvo che il precedente rapporto di lavoro sia cessato prima della scadenza prevista ovvero sia terminato con giudizio negativo motivato.

3. In caso di assenza di personale sino alla categoria professionale "B" che possa pregiudicare, in tutto o in parte, la funzionalità dei servizi a cui sono preposti e/o a motivo

dell'urgente necessita' di evitare un grave danno alla fruibilità dei servizi stessi da parte della collettività, può procedersi all'assunzione diretta temporanea di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento. Dell'assunzione e' data contestuale, motivata comunicazione al centro per l'impiego competente, con l'indicazione della durata presumibile, del titolo di studio richiesto, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. Il predetto centro, ove il rapporto di lavoro instaurato superi i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base all'apposita graduatoria. In quest'ultimo caso, l'instaurato rapporto di lavoro non si risolve "ipso jure" alla scadenza del decimo giorno, ma prosegue fino al momento in cui l'avviamento a selezione, in sostituzione, di lavoratori aventi titolo di precedenza consegue esito positivo.

4. In relazione all'urgenza ed alla precarietà del rapporto da instaurarsi ai sensi di quanto previsto del precedente comma 3, primo periodo, il riscontro di idoneità del lavoratore così assunto e' effettuato direttamente dal Segretario per mezzo di un'unica sperimentazione lavorativa agganciata ai compiti previsti nella declaratoria e nel mansionario di qualifica, categoria e profilo professionale di appartenenza.

5. Nel caso in cui si renda necessario l'avvio a selezione di cui al precedente comma 3, terzo periodo, i lavoratori avviati sono convocati telegraficamente dal Segretario a presentarsi, a pena di decadenza, entro il primo giorno utile successivo alla ricezione della comunicazione di avviamento da parte del competente centro per l'impiego, per la sottoposizione alle prove di idoneità.

6. In caso di assenza di personale appartenente alle categorie professionali da "B/3" a "D" che possa pregiudicare, in tutto o in parte, la funzionalità dell'ufficio a cui e' assegnato, in quanto non immediatamente sostituibile con altra figura professionale prevista in organico, per la sostituzione con assunzione a tempo determinato può attingersi - per profili professionali corrispondenti per categoria ed area - da graduatorie in corso di validità temporale e comunque vigenti in ambito Comunale oppure, in seconda battuta, in ambito dell'Unione di Comuni Basso Novarese o di uno dei Comuni ad essa aderenti. La graduatoria da cui eventualmente attingere in seconda battuta e' individuata in quella avente la data di pubblicazione più recente rispetto al manifestarsi della necessità di assunzione a tempo determinato e i concorrenti sono prescelti secondo l'ordine di collocazione avuto nella graduatoria stessa. In caso di esaurimento della predetta graduatoria, si attingerà da quella immediatamente precedente in ordine di data di pubblicazione, e così via procedendo qualora questa od altre graduatorie dovessero risultare egualmente esaurite. In tutti i casi, l'attingimento dalla graduatoria deve avvenire previa intesa con l'Amministrazione interessata.

TITOLO VI - LA MOBILITA'

Art. 68 - Mobilità esterna.

1. La mobilità esterna viene disposta con delibera della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 69 - Mobilità interna all'Ente.

1. Per mobilità interna si intende il cambiamento del lavoro svolto, l'eventuale modifica del profilo professionale e/o l'assegnazione ad una sede di lavoro diversa da quella di appartenenza.

2. La mobilità interna, come previsto dalla vigente disciplina contrattuale, va attuata secondo i criteri indicati nel presente regolamento e nella relativa contrattazione decentrata.

3. La mobilità interna deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) razionalizzazione dell'impiego del personale;
- b) riorganizzazione dei servizi;
- c) copertura dei posti vacanti;
- d) inidoneità di un dipendente alle mansioni affidategli;
- e) in ragione di altre motivate circostanze.

Art. 70 - Mobilità volontaria e mobilità obbligatoria.

1. La mobilità è volontaria quando, avendo l'Amministrazione deciso di coprire un posto con personale interno, vi sono uno o più dipendenti interni disponibili volontariamente a coprire quel posto.

2. La mobilità è obbligatoria allorchè, dovendosi comunque coprire un posto e non essendovi candidati interni volontari, si assegna comunque il posto ad un dipendente.

3. Nei procedimenti di mobilità si dà sempre precedenza alla mobilità volontaria.

4. Annualmente è predisposto un piano annuale di mobilità. Per quanto in esso non previsto per sopravvenute esigenze o emergenze, la mobilità può essere disposta sulla base delle proposte avanzate dal Segretario. Il piano deve contenere i criteri e le modalità di attuazione.

Art. 71 - Mobilità interna definitiva.

1. Nell'ambito della stessa area, la mobilità interna definitiva viene determinata con provvedimento del Segretario previo accertamento della conformità agli atti di programmazione dell'ente e della professionalità e dell'idoneità del dipendente all'espletamento dei compiti e delle mansioni connessi con la nuova posizione di lavoro.

2. Per gli spostamenti tra aree diverse provvede egualmente il Segretario, sempre nell'ambito degli atti di programmazione dell'ente.

3. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle rappresentanze sindacali. I medesimi provvedimenti sono, altresì, comunicati al servizio personale per il conseguente aggiornamento del quadro di assegnazione del personale in servizio.

Art. 72 - Mobilità interna temporanea.

1. Alla mobilità interna temporanea, tra diverse aree, provvede il Segretario, con propria determinazione.

2. Alla mobilità interna temporanea, tra diversi servizi della stessa area, provvede egualmente il Segretario con propria determinazione.

3. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle rappresentanze sindacali. I medesimi provvedimenti sono, altresì, comunicati al servizio personale per il conseguente aggiornamento del quadro di assegnazione del personale in servizio.

4. La mobilità di cui al presente articolo può essere attivata, su domanda o d'ufficio, per far fronte ad obiettive esigenze organizzative ovvero a eccezionali carichi di lavoro, anche in relazione alla stagionalità del servizio e alla straordinarietà di particolari adempimenti.

TITOLO VII - LE COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 73 - Contratti a tempo determinato.

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 110 del T.U. n. 267/2000, l'Amministrazione può stipulare contratti a tempo determinato per alte specializzazioni o compiti di istruttore direttivo.

2. I contratti di cui al comma 1, possono essere stipulati:

- a) per posti apicali vacanti;
- b) al di fuori della dotazione organica, purchè in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente.

3. I soggetti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire.

4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Presidente in carica al momento del perfezionamento del contratto.

5. Fuori dalla dotazione organica non possono essere stipulati contratti in misura superiore ad un'unità'.

6. Per il trattamento economico trova applicazione quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del T.U. n. 267/2000.

7. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria.

Art. 74 - Conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato.

1. Il conferimento di incarichi di cui al precedente art. 73 può avere luogo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo-funzionali di specifiche aree di attività, tali da non poter essere risolte mediante interventi amministrativo-gestionali normali posti in essere dall'interno dell'Ente con l'ausilio delle figure professionali già presenti;

- b) quando le necessità esposte al punto precedente corrispondano a specifica ed urgente domanda di servizi qualificati da parte della cittadinanza o di una rappresentanza istituzionale, tale da non poter essere soddisfatta in tempi accettabili mediante assunzione operata con contratto di diritto pubblico previo espletamento di pubblico concorso.

Art. 75 - Incompatibilità.

1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti gli incarichi di cui al precedente articolo 74:

- a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del Sindaco, dei componenti la Giunta ed il Consiglio;

- b) ai rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune stesso;

- c) ai dipendenti del Comune, anche se collocati in aspettativa;

- d) ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonchè i direttori tecnici delle società in parola, alle quali l'Ente abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico.

Art. 76 - Requisiti per il conferimento dell'incarico a tempo determinato.

1. Gli incarichi di cui al precedente articolo 74 hanno carattere fiduciario e sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Giunta, in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dallo stesso articolo e vengono attribuiti a persone che possiedano i necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge, sia, infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze

lavorativo-professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l'incarico. Il medesimo provvedimento deve essere accompagnato dall'attestazione della copertura finanziaria.

Art. 77 - Stipulazione del contratto e suo contenuto.

1. Alla stipulazione del contratto provvede il Segretario.
2. Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovranno essere previsti:
 - a) i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;
 - b) gli organi preposti alla verifica dei risultati;
 - c) la previsione della facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo in ragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni pretesa dello stesso;
 - d) la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico per il caso in cui le verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungimento degli obiettivi; la risoluzione verrà disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all'interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue controdeduzioni. Decide la Giunta motivando in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione alle eventuali controdeduzioni presentate dall'interessato. Sarà fatto salvo il diritto dell'Ente al risarcimento del danno;
 - e) l'entità del compenso, in conformità a quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del T.U. n. 267/2000;
 - f) la durata dell'incarico e la facoltà di proroga da parte dell'Ente per la durata massima consentita;
 - g) l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico;
 - h) l'obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede unionale e la fissazione dei giorni e delle ore nei quali l'interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico;
 - i) l'obbligo di non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative di carattere subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, nonchè l'obbligo di non svolgere contemporanea attività di lavoro libero-professionale in conflitto con i doveri assunti verso l'Ente e verso gli utenti dei servizi forniti dall'Ente stesso.

Art. 78 - Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura dell'Ente.

1. L'incaricato ai sensi dei precedenti articoli è a tutti gli effetti collocato nella struttura dell'Ente e collabora con la struttura amministrativa dello stesso, fornendo le prestazioni previste in contratto. L'incaricato ha libero accesso a ogni tipo di documentazione utile all'espletamento del suo incarico, per l'esecuzione del quale può avvalersi di mezzi e di beni dell'Ente.
2. L'incaricato, se previsto dal contratto, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere le proposte di deliberazione inerenti il settore di competenza, nonchè di partecipare alle commissioni disciplinate dalla legge o dai regolamenti dell'Ente.
3. L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al Sindaco ed è soggetto, comunque, all'ordinario potere di controllo e vigilanza.

Art. 79 - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000, qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecnico-professionali ad alto contenuto di professionalità,

che non siano rinvenibili nelle attribuzioni proprie delle qualifiche funzionali presenti nella dotazione organica dell'Ente, possono essere conferiti incarichi esterni con apposite convenzioni a termine e per obiettivi determinati.

2. Detti incarichi, tesi a realizzare programmi determinati approvati dai competenti organi, debbono essere affidati a persone estranee all'Amministrazione, delle quali sia riconosciuta e dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta.

3. L'incarico viene conferito per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferisce.

Art. 80 - Procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

1. Qualora il Sindaco, motivatamente, decida di attingere a professionalità esterne per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, dispone la pubblicazione di un bando di offerta di lavoro, specificando l'oggetto della proposta, i requisiti e le condizioni di partecipazione, nonché ogni altra indicazione atta a consentire ai soggetti interessati una idonea valutazione della prestazione che si intende affidare.

2. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta, previa attestazione della necessaria copertura finanziaria da parte del competente responsabile del servizio finanziario.

Art. 81 - Conferimento di incarichi a dipendenti da amministrazione pubblica.

1. Nel caso in cui l'incarico venga conferito a soggetti che provengono da una pubblica Amministrazione, trova applicazione l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, i criteri oggettivi e predeterminati di cui al comma 5, previamente approvati con deliberazione della Giunta Unionale.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 82 - Criteri di gestione delle risorse umane.

1. La gestione delle risorse umane deve essere finalizzata alla valorizzazione delle attitudini e delle competenze professionali individuali ed improntata alla massima flessibilità ed al pieno coinvolgimento dei dipendenti.

2. La posizione di lavoro nell'ambito della struttura di assegnazione, gli obiettivi assegnati nonché le responsabilità attribuite devono tendere a costituire fattore di motivazione individuale ed a garantire maggiore produttività.

Art. 83 - Incentivazione e valutazione del personale.

1. La partecipazione a programmi, piani di lavoro e progetti speciali nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la qualità delle prestazioni sono connessi ad un sistema di incentivazione diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale delle strutture dell'Ente.

2. I compensi incentivanti, quali strumenti di gestione delle risorse umane, sono improntati ai principi di trasparenza e pubblicità.

Art. 84 - Piano occupazionale e delle assunzioni.

1. Il piano occupazionale costituisce l'atto fondamentale per la determinazione annua del fabbisogno di risorse umane sulla scorta della dotazione organica dell'Ente ed in funzione dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi fissati dall'Amministrazione. Esso è elaborato, contestualmente alla predisposizione del progetto di bilancio.

2. La sua approvazione e le relative variazioni sono di competenza della Giunta Comunale.

Art. 85 - Formazione del personale.

1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti costituiscono strumenti di carattere permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti nell'Amministrazione.

2. La definizione del piano di formazione professionale sarà oggetto di contrattazione integrativa aziendale.

Art. 86 - Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi.

1. I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l'utenza e migliorare la qualità dei servizi.

2. L'attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte dei responsabili di servizio.

Art. 87 - Relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali si conforma ai principi normativi in vigore, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità, si esplica in modo da contemperare gli interessi dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati.

2. Le relazioni sindacali sono ispirate alla collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti.

3. I responsabili, nell'ambito delle competenze loro assegnate, curano le relazioni sindacali, informando e coinvolgendo le competenti rappresentanze territoriali ed aziendali secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Art. 88 - Patrocinio legale.

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

3. Anche a tutela dei propri interessi sarà stipulata polizza assicurativa a copertura delle responsabilità derivanti dall'emanazione di atti e dalla formulazione di pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000.

Art. 89 - Delegazione trattante.

1. Ai fini della stipulazione di contratti collettivi decentrati, la delegazione di parte pubblica è composta dal Segretario, che ne assumerà la presidenza.

2. Nel caso in cui la stipulazione dei contratti di cui al comma precedente avvenga a livello territoriale sulla base di protocolli d'intesa fra le OO.SS. firmatarie del contratto e più enti locali, ogni determinazione circa la composizione della delegazione di parte pubblica e' demandata ad apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 90 - Orario di lavoro.

1. E' riservata al Sindaco, sentiti il Presidente dell'Unione di Comuni Basso Novarese, l'individuazione della disciplina generale dell'orario di servizio, dell'orario di lavoro e dell'orario di apertura degli uffici al pubblico.

2. E' demandata al Segretario, sulla base della disciplina generale di cui sopra:

- la determinazione dell'orario di servizio;
- la determinazione dell'orario di lavoro;
- la determinazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico.

Art. 91 - Responsabilità.

1. Tutti i dipendenti preposti alle aree e ai servizi sono responsabili della regolarità e della legalità dei loro atti e degli atti di governo dell'Ente, nonchè dell'attività gestionale di loro competenza.

2. Rispondono anche del buon andamento e dell'imparzialità, oltrechè del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti e, inoltre, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

3. I responsabili assicurano l'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale assegnato al servizio di competenza e, inoltre, l'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

4. Gli stessi esercitano sul personale dipendente un potere di disposizione per l'ordinario svolgimento delle attività nel luogo di lavoro.

Art. 92 - I procedimenti disciplinari.

1. Le norme di regolamentazione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari saranno fissati in apposito regolamento a cui espressamente si rinvia.

Art. 93 - Norme finali.

1. Le disposizioni del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili e per quanto non diversamente disciplinato da altri specifici regolamenti, alle istituzioni e ad altri organismi in cui l'ordinamento e funzionamento debbano, per legge, essere disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

2. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di organizzazione, nonchè ogni altra precedente disposizione in materia di personale, confliggente con le norme in esso contenuto.

Art. 94 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia sarà altresì trasmessa alle rappresentanze sindacali.

Art. 95 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale. Esso è, comunque, soggetto alle procedure di pubblicità-notizia previste dallo Statuto Comunale.